

“CONVENZIONE SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE TARI”

Art. 1 OGGETTO

Il presente Atto disciplina l'attività svolta da _____ a favore dell'Ente a supporto della riscossione dell'Entrata TARI per l'annualità 2014 di spettanza dell'Ente medesimo e dallo stesso gestita direttamente.

_____ fornisce, compatibilmente con gli strumenti e le modalità consentite dalle Leggi e dai Regolamenti in materia, i servizi ricompresi nei Modulo I, II, III

A) MODULO I – AVVISO DI PAGAMENTO

Composto da:

- 1) Acquisizione delle liste di carico elaborate dall'Ente;
- 2) Stampa di una lettera informativa e dei moduli di pagamento consentiti per le singole rate;
- 3) Postalizzazione in ambito nazionale;
- 4) Rendicontazione complessiva multicanale.

B) MODULO II – AVVISO BONARIO

Composto da:

- 1) Stampa e postalizzazione in ambito nazionale degli avvisi bonari per solleciti di pagamento;
- 2) Rendicontazione complessiva multicanale dei pagamenti;
- 3) Aggiornamento della lista di carico e rilascio dell'elenco dei contribuenti morosi.

C) MODULO III – INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

Composto da:

- 1) Stampa, imbustamento e postalizzazione in ambito nazionale delle raccomandate A/R contenenti le Intimazioni di Pagamento relative all'entrata oggetto della presente convenzione ai contribuenti morosi;
 - 2) Rendicontazione complessiva multicanale dei pagamenti;
 - 4) Aggiornamento della lista di carico e rilascio dell'elenco finale dei contribuenti morosi predisposto per la Fase della Riscossione Coattiva.
- dei fascicoli relativi ai pagamenti volontari e bonari associati al codice fisca

ART. 2 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

Ai fini del corretto e trasparente funzionamento si presuppongono da parte dell'Ente il rispetto di alcuni obblighi di seguito descritti.

In particolare l'Ente si impegna a:

- a) effettuare tutte le attività propedeutiche e necessarie al fine di consentire il tempestivo e regolare svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo;
 - b) ----- si riterrà e sarà sollevate da qualsivoglia responsabilità nell'erogazione dei Servizi, purché dimostri che, nell'espletamento dei compiti, ha agito usando la dovuta diligenza di cui al combinato disposto dagli articoli 1176 e 1218 del codice civile;
 - c) ----- non saranno responsabili verso l'Ente per ritardi, malfunzionamenti e interruzioni dei Servizi causati da qualsiasi circostanza a ----- non direttamente imputabile e/o dipendente dalla volontà di -----.
- In particolare, ----- non potrà essere ritenuta responsabile qualora si

verifichino, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: comunicazione errata da parte dell'Ente dei dati necessari per l'esecuzione dei Servizi, mancato adempimento degli obblighi posti a carico dell'Ente precedentemente descritti, malfunzionamento dei terminali utilizzati dall'Ente, interruzione totale o parziale del servizio di accesso fornito dall'operatore di telecomunicazioni;

d) l'Ente sarà, comunque, responsabile della completezza e della veridicità dei dati contenuti nella Lista di Carico che verranno utilizzati per il rilascio della riproduzione della copia semplificata dell'avviso;

e) l'Ente si impegna a manlevare e tenere indenne ----- da qualsiasi pretesa di qualunque soggetto terzo e/o conseguenza pregiudizievole che possa comunque derivare dall'esecuzione dell'Accordo per fatti ----- stessa non direttamente imputabili;

f) la Parte che, per caso fortuito o per cause di forza maggiore, non prevedibili ovvero ad essa non imputabili, abbia sospeso o interrotto l'esecuzione delle prestazioni previste nell'Accordo, è obbligata a dare comunicazione all'altra Parte delle relative circostanze entro 36 ore dal verificarsi di queste ultime. Le Parti, valutate le motivazioni addotte, concorderanno le modalità ed i tempi dell'eventuale differimento delle prestazioni;

g) resta infine inteso tra le Parti che ----- sarà comunque sollevata da qualsiasi responsabilità nel caso in cui l'incompletezza / incongruenza dei dati riportati sui moduli di richiesta e sui documenti di riconoscimento non consenta l'erogazione del Servizio.

h) l'Ente non potrà effettuare alcun comunicato stampa o annuncio pubblico di qualsiasi genere relativo alle materie trattate dall'Accordo se non con il consenso scritto dell'altra Parte, eccettuate quelle comunicazioni richieste per legge o in adempimento di una disposizione legittima della Amministrazione competente.

Art. 3 CORRISPETTIVI

I corrispettivi relativi ai servizi di elaborazione, stampa e rendicontazione di cui al punto A (Modulo I), B (Modulo II), C (Modulo III), sono descritti nell'allegato listino prezzi che forma parte integrante del presente atto.

I suddetti corrispettivi non comprendono le spese postali.

Gli importi relativi ai corrispettivi per i servizi di elaborazione, stampa e rendicontazione saranno fatturati entro 30 (trenta) giorni dalla consegna della prova di stampa da parte ----- all'Ente.

Gli importi relativi alle spese postali saranno fatturati entro 90 (novanta) giorni dalla data di spedizione.

Nel caso in cui, successivamente alla consegna della prova di stampa, l'Ente richieda modifiche o rilavorazioni della Lista di Carico, sarà dovuta una commissione supplementare pari al 25% del prezzo di Listino dovuto per il lotto in lavorazione con un minimo di € 250,00 (Euro Duecentocinquantavirgolazerozero.=) ed un massimo di € 1.500,00 (Euro Millecinquecentovirgolazerozero.=).

Ai sensi di quanto previsto dal D. lgs 231/2002 e s.m.i. il pagamento sarà effettuato mediante BONIFICO da C/C Bancario/Postale entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 es.m.i., l'Ente riconoscerà a -----, su base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2) maggiorato di otto punti percentuali nonché l'importo forfettario di 40 euro, fatta salva l'eventuale prova del maggior danno.

----- si riserva di modificare i corrispettivi valevoli per tale servizio, nel caso in cui vi siano aumenti delle condizioni economiche da parte dei consorziati o dai fornitori dei dati. In caso di modifica dei corrispettivi, ----- informerà l'Ente mediante comunicazione scritta entro 20 giorni dall'entrata in vigore dei nuovi corrispettivi, ed entro i

successivi 20 gg l'Ente avrà facoltà di recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta inviata ai sensi del successivo art. 6, eccetto nel caso che la variazione sia dipendente da provvedimenti della Autorità di Regolamentazione.

In caso di variazioni delle Tariffe Postali disposte dalla Autorità di Regolamentazione del Servizio Postale queste ultime saranno immediatamente efficaci, senza necessità di comunicazione al cliente, a partire dagli invii successivi.

Art. 4

RISOLUZIONE DI DIRITTO

Trascorsi due mesi dalla scadenza della fattura senza che questa sia stata completamente saldata, --- provvederà ad inviare all'Ente una intimazione ad adempire al pagamento di quanto dovuto entro 15 giorni.

In caso l'Ente non adempia alla sua obbligazione entro il suddetto termine il contratto si intenderà automaticamente risolto e le ulteriori prestazioni di servizi saranno immediatamente sospese.

Art. 5

DURATA E RECESSO

I servizi, indicati nel presente Atto, avranno validità ed efficacia per 18 (diciotto) mesi a partire dalla data di adesione alla presente offerta in coerenza con quanto previsto dai termini contrattuali fermo restando il completamento delle attività sulle lavorazioni già iniziate.

Qualora l'Ente non inviasse a ----- la lista di carico iniziale, per la attivazione della convenzione entro 5 (cinque) mesi dalla data di adesione alla presente offerta, il presente atto si intenderà automaticamente decaduto.

Fermo restando quanto previsto ai precedenti due commi, nel corso dell'esecuzione dell'Atto può intervenire il recesso scritto (ex Art. 1373 c.c.) di una delle Parti da comunicarsi con Posta Elettronica Certificata o con raccomandata A/R alla sede legale dell'altra Parte.

Il recesso avrà corso a partire dal 30° giorno del l'avvenuta notifica dell'atto alla controparte. Le prestazioni già eseguite saranno comunque pagate, ed eventuali costi delle prestazioni già iniziate saranno comunque addebitati alla controparte previa trasmissione della/e relativa/e fatture.

Art. 6

REFERENTI

Le parti potranno avviare l'implementazione di nuovi servizi, concordemente individuati, al fine di soddisfare al meglio le esigenze espresse dall'Ente.

Al tal fine, ciascuna parte nominerà un referente per le attività oggetto dell'Accordo.

Il nominativo dovrà essere riportato nel sottostante spazio, ognuno per la propria parte

Per -----

Per il Comune di USSASSAI - Lisa Mura tel. 0782 55710

Tutte le comunicazioni fra le Parti che si rendessero necessarie nel corso dell'attuazione della Atto dovranno essere fatte per iscritto e si considereranno validamente effettuate se inviate all'altra Parte tramite lettera raccomandata A/R, anticipata via fax, alle persone ed agli indirizzi qui di seguito indicati:

Il Comune di USSASSAI – Via Nazionale, 120 – 08040 USSASSAI (OG), Fax 0782 55890

Art. 7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

Ai fini dell'esecuzione del presente Atto le Parti, per quanto di competenza di ciascuna, agiranno in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, relativamente ai dati di soggetti terzi, nel rispetto delle previsioni esistenti in materia di privacy contenute nel D. Lgs. 30.6.2003, n. 196

(di seguito Codice Privacy) e ss.m.ii. e di tutte le successive disposizioni a carattere generale emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personalini.

Le Parti si obbligano reciprocamente al puntuale rispetto delle norme e degli obblighi di riservatezza e sicurezza prescritti dal Codice Privacy e dal relativo Disciplinare Tecnico. I dati saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Atto e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse.

Le Parti saranno pertanto tenute, ognuna per quanto di rispettiva competenza, ad utilizzare i dati personali di cui verranno a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente Atto per le sole operazioni e per i soli scopi ivi previsti; a non comunicare i dati a soggetti diversi da quelli dalle stesse autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento; a non diffondere i dati personali di cui verranno comunque a conoscenza nell'esecuzione del presente Atto, a custodire - in attuazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal D. Lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia - i dati personali e sensibili trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti terzi non autorizzati.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare ed a far osservare, ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto rispetto di tutti i dati personali dei quali si avrà conoscenza nello svolgimento del servizio e a non diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del presente Atto, pena la risoluzione dello stesso e relativa assunzione di responsabilità per i danni causati dall'uso improprio.

Le Parti si impegnano a mantenere adeguatamente riservate, anche oltre la scadenza dell' Atto per un periodo di due anni, le notizie, le informazioni, la documentazione e i dati comunicati o di cui venissero, comunque, a conoscenza a seguito dell'esecuzione dell'Atto e relativi, fra l'altro, all'organizzazione, alla struttura, alle attività ed ai programmi di investimento e di commercializzazione dell'altra Parte.

Eventuali deroghe potranno essere concordate per iscritto tra le Parti.

Art. 8

MODIFICHE E CESSIONE

Ogni modifica delle pattuizioni contenute nel presente Atto dovrà avvenire esclusivamente per iscritto e dovrà recare la sottoscrizione di entrambe le Parti.

Il presente Atto non è cedibile, in tutto o in parte, se non previo atto scritto tra le Parti.

Art. 9

LEGGE APPLICABILE E FORO

Le norme applicabili al presente Atto sono quelle previste dall'ordinamento vigente.

Tutte le questioni relative all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Atto, che non dovessero essere risolte bonariamente tra le Parti saranno deferite al Foro di LANUSEI (competente per territorio).

Art. 10

ONERI FISCALI

Il presente Atto, concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale, non è soggetto ad imposta di registro e imposta di bollo ai sensi del d.p.r. n. 131/86 e del d.p.r. 642/72, salvo caso d'uso.

Il presente Atto si compone di 10 (DIECI) articoli.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc, si intendono espressamente approvati i seguenti articoli: 2 (Obblighi e responsabilità), 3 (Corrispettivi), 4 (Risoluzione di diritto), 5 (Durata e Recesso), 8 (Modifiche e Cessione), 9 (Legge Applicabile e Foro).

Luogo e Data

.....
Firma dell'Ente

.....
Firma dell'Affidatario